



SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA,
TUTELA DELL' AMBIENTE E TERRITORIO

UFFICIO TUTELA
DELL'AMBIENTE E TERRITORIO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG: 8508286BB6

SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE
LEGNOSO

DECORRENZA 01/01/2021 – 31/12/2021

Malè, novembre 2020

Sommario

Art. 1)	OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2)	FORMA DI CONTRATTAZIONE E COSTI PRESUNTI	3
Art. 3)	DURATA DELL'APPALTO	3
Art. 4)	CONFORMITA' DEL RIFIUTO.....	3
Art. 5)	FREQUENZE DI CONFERIMENTO.....	4
Art. 6)	NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.....	4
Art. 7)	RESPONSABILITA', ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	4
Art. 8)	MODALITA' DI PAGAMENTO	5
Art. 9)	RITENUTA IN GARANZIA AI SENSI ART. 30 C. 5 bis D.LGS N. 50/2016.....	5
Art. 10)	CONTROVERSIE	6
Art. 11)	ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE – AUTORIZZAZIONE IMPIANTO	6
Art. 12)	VARIAZIONE CONTRATTUALI E/O DEI CONFERIMENTI	6
Art. 13)	GARANZIA DEFINITIVA	6
Art. 14)	RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE	7
Art. 15)	RISOLUZIONE	7
Art. 16)	CONTRATTO E SUOI ALLEGATI.....	8
Art. 17)	OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI	8
Art. 18)	OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.....	8
Art. 19)	OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI	9

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento del materiale legnoso prodotto dalle attività domestiche, e non (cod. cer 20 01 38 – 17 02 01) ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss. mm. di tutti i 13 Comuni della Comunità della Valle di Sole. Per l'assegnazione del servizio sarà indetta una trattativa privata previo confronto concorrenziale espressa nelle forme dell'art. 21 lett. h) della L.P. 19.07.1990 n° 23 e smi. con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso.

Art. 2) FORMA DI CONTRATTAZIONE E COSTI PRESUNTI

La Comunità della Valle di Sole si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del Sistema Informatico, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato Sistema.

Per l'assegnazione del servizio sarà indetto un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/90 e s.m.i.

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso.

L'importo posto a base di gara viene quantificato in € 60.000,00 + IVA 10% ponendo come costo unitario €/Ton 100,00 + IVA individuando 2 posizioni e ponendo per la prima posizione (trasporto) un costo unitario a tonnellata pari ad € 35,00 + IVA e per la seconda posizione (smaltimento) un costo unitario a tonnellata pari ad € 65,00 + IVA a fronte di una quantità annua stimata in Ton. 600;

In fase di presentazione delle offerte la ditta dovrà obbligatoriamente presentare l'offerta per il lotto completo delle 2 posizioni rispettando gli importi massimi indicati nelle 2 posizioni pena esclusione.

La stazione appaltante potrà con mezzi e personale proprio effettuare l'operazione di trasporto e nel caso specifico alla ditta aggiudicatrice verrà corrisposto solo il prezzo dello smaltimento riportato nel modulo offerta.

Art. 3) DURATA DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto avrà la durata di 12 mesi dalla stipula del contratto con decorrenza presunta 01 gennaio 2021.

Art. 4) CONFORMITA' DEL RIFIUTO

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata, in accordo con la stazione appaltante, attraverso un'analisi merceologica; le operazioni di analisi saranno a cura e spese dell'aggiudicatario e dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente. Nel caso si riscontrassero valori di impurità eccessivi le parti si accorderanno sulle modalità di intervento quantificando eventuali costi aggiuntivi.

Art. 5) FREQUENZE DI CONFERIMENTO

Il servizio dovrà essere effettuato su chiamata dell'Ente e la ditta aggiudicatrice provvederà a caricare il materiale sui propri mezzi.

Sarà compito degli addetti del centro integrato, comunicare alla ditta il giorno di prelievo che dovrà avvenire entro le 48 ore successive alla chiamata.

La ditta si impegnerà a raccogliere tutto il materiale legnoso senza distinzioni, al prezzo di offerta che rimarrà invariato per tutto il periodo contrattuale.

Art. 6) NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso dovuto dall'Amministrazione all'appaltatore viene fissato in ragione delle tonnellate di rifiuto conferiti presso l'impianto di smaltimento. Considerato che la stazione appaltante dispone di pesa certificata e regolarmente verificata, a fronte di eventuali differenze sostanziali di peso riscontrate sui formulari (1° copia e 4° copia) +o- del 2,0% la Stazione appaltante manterrà come peso di riferimento il peso riportato sulla 1° copia del formulario.

Sarà applicato il costo unitario a tonnellata, comprensivo di trasporto, smaltimento, oneri per la sicurezza e quant'altro necessario per effettuare il servizio a regola d'arte in rispetto delle normative vigenti, come risultato in sede di gara e che dovrà essere mantenuto invariato per tutto il periodo dell'appalto.

Art. 7) RESPONSABILITA', ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria, in forza dell'appalto, è tenuta ad assumersi, tra l'altro, i seguenti obblighi, senza oneri aggiuntivi:

- provvedere ad assunzione di personale eventualmente necessario secondo la normativa vigente;
- provvedere a regolari assicurazioni antinfortunistiche previdenziali e mutualistiche del personale impiegato nelle forniture con applicazione del contratto nazionale di categoria ed eventuali accordi integrativi vigenti nel posto in cui si svolge l'appalto stesso;
- provvedere a tutte le spese connesse all'impiego di mezzi idonei alla perfetta esecuzione del servizio.

Per assicurare l'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto, nonché tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

Nei casi d'infrazione l'Appaltatore è comunque sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori.

Il servizio oggetto del presente appalto è ad ogni effetto un servizio pubblico essenziale (art. 1, L. 12 giugno 1990, n. 146), costituisce pertanto attività di pubblico interesse ed è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tale per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell'applicazione delle relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 8) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato mensilmente in via posticipata sulla base dei Servizi effettivamente svolti nel corso del mese il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà da parte del Servizio Ambiente della Comunità della Valle di Sole dietro presentazione mensile da parte del soggetto gestore di idonea fattura elettronica con pagamento a 30 giorni, attestata dal protocollo dell'Ente, recante il codice CIG indicato nell'incipit della presente convenzione e il codice univoco ufficio IPA: IWWYOLH.

In ragione di quanto stabilito dalla legge n. 248/2006 l'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa verifica della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9) RITENUTA IN GARANZIA AI SENSI ART. 30 C. 5 bis D.LGS N. 50/2016

La stazione appaltante opererà una trattenuta pari allo 0,50 % sulle prestazioni mensili in ottemperanza dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., e tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica della regolarità delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Vista l'applicazione della ritenuta a garanzia la ditta dovrà emettere fattura elettronica, indicando oltre alla/e prestazione/i mensile, con voce dedicata e segno negativo lo 0,50% della prestazione stessa.

Art. 10) CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che sorgesse tra le parti in relazione all'interpretazione del contratto, anche successivamente alla sua scadenza, sarà demandata all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente sarà quello del Tribunale di Trento.

Art. 11) ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE – AUTORIZZAZIONE IMPIANTO

La ditta dovrà in fase di presentazione dell'offerta le varie documentazioni in merito all'iscrizione all'Albo gestori ambientale ed all'impianto di destino: Autorizzazioni all'esercizio impianto.

Art. 12) VARIAZIONE CONTRATTUALI E/O DEI CONFERIMENTI

Per eventuali maggiori quantitativi conferiti, entro il limite del 50% di quelli preventivati (CER 20 01 08 ton 1.900 CER 20 02 01 ton. 700), come previsto dell'Art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, si procederà all'applicazione del medesimo prezzo unitario offerto in sede di gara e delle stesse modalità e condizioni stabilite dal contratto originario senza necessità di sottoscrizione di ulteriore atto tra le parti, considerato che i rifiuti oggetto della trattativa e avviati a trattamento, sono rifiuti urbani provenienti dalla raccolta stradale la cui quantità non può essere esattamente definita, dipendendo da fattori non ponderabili e da circostanze e fattori non prevedibili nella fase di preparazione della gara.

Art. 13) GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto l'Impresa Aggiudicataria dovrà trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della GARANZIA DEFINITIVA nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'Impresa Aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed a tal fine è necessario che l'Impresa allegghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni

indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

Art. 14) RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

In caso in cui l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento.

Art. 15) RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;
- grave inosservanza delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle stabilite con il presente capitolato e l'impresa, diffidata ad adempiere entro un congruo termine, non si sia adeguata;
- qualora l'affidatario non mantenga per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro;

- mancato reintegro della cauzione definitiva;

Qualora la risoluzione avvenga per responsabilità dell'affidatario e per ritardi, inadempimenti e difetti di esecuzione del servizio, ogni maggior costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'affidatario, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell'Amministrazione, il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.

Art. 16) CONTRATTO E SUOI ALLEGATI

Il contratto è sottoscritto nei tempi previsti dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016. La Comunità della Valle di Sole si riserva comunque la facoltà di dare esecuzione al servizio anche in pendenza della stipula contrattuale, ai sensi del comma 13 del medesimo articolo.

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegate:

- a) tutta la documentazione di gara;
- b) l'offerta dell'aggiudicatario.

Tutte le spese relative e conseguenti al contratto d'appalto sono a carico dell'aggiudicatario; la stipulazione del contratto è fatta mediante scrittura privata con registrazione solo in caso d'uso a tassa fissa, trattandosi di servizi assoggettati all'Iva.

Art. 17) OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non riportato nel presente Capitolato valgono le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 18) OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/19 90, n. 146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Inoltre, qualora per causa forza maggiore l'impianto non potesse ricevere i rifiuti l'aggiudicataria dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere dall'Amministrazione. In tal caso eventuali costi di trasporto sino alla destinazione finale saranno a totale carico dell'aggiudicataria.

Art. 19) OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non riportato nel presente Capitolato valgono le disposizioni di Legge vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Augusta Conta

F.TO DIGITALMENTE